



AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

Decreto n° 31 /16
del 29/03/2016

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 55, CO. 5 DEL D.LGS. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTO DI CUI ALL'ART. 53, CO. 2, LETT. B) DEL MEDESIMO D.LGS. PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI "EDIFICI PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA DEI SERVIZI TECNICO-NAUTICI IN AREA RETROSTANTE LA DARSENA SERVIZI NEL PORTO DI TARANTO".

PROVVEDIMENTO IN AUTOTUTELA – ANNULLAMENTO DELL'ESCLUSIONE DELLA COSTITUENDA ATI M.P. LAVORI SRL/CASSALIA DOMENICO.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE:

- ☒ con Delibera del Comitato Portuale n. 11/14 del 03/10/2014, veniva approvato l'Elenco annuale delle OO.PP. per l'anno 2015 che prevedeva la progettazione e l'esecuzione dell'opera pubblica in oggetto;
- ☒ con Decreto dell'Amministrazione n. 108/15 del 10/11/2015 veniva approvato - visto il provvedimento di validazione del RUP dott. Gianfranco GISONDA del 10/11/2015 - il progetto definitivo "EDIFICI PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA DEI SERVIZI TECNICO-NAUTICI IN AREA RETROSTANTE LA DARSENA SERVIZI NEL PORTO DI TARANTO", per un importo totale di € 7.800.000,00;
- ☒ con Decreto dell'Amministrazione n. 115/15 del 01.12.2015, veniva avviata la procedura aperta per l'appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 163/2006;
- ☒ il bando di gara veniva pubblicato - ai sensi dell'art. 66 del D.lgs. 163/2006 e smi - in G.U.U.E. n. S/236- 427307-2015 del 05.12.2015, in G.U.R.I.- V s.s. n. 148 del 16.12.2015, su n. 2 dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su n. 2 quotidiani a maggiore diffusione locale, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Servizio CC.PP. e sul profilo di committenza dell'Ente;
- ☒ ai sensi del predetto bando di gara, il termine perentorio per la presentazione dei plichi-offerta era fissato per le ore 13:00 del giorno 18.01.2016;
- ☒ con Avviso pubblicato sull'Albo pretorio on line dell'Ente in data 18.01.2016, detto termine perentorio era rinviato alle ore 13:00 del giorno 19.01.2016;
- ☒ entro il termine stabilito e prorogato pervenivano n. 22 (ventidue) plichi-offerta, così come risulta dal verbale di attestazione di chiusura termini datato 19.01.2016;
- ☒ con Decreto n. 08/16 del 08.02.2016, l'Amministrazione nominava il Seggio di gara preposto alla valutazione della documentazione amministrativa (buste "A") nella fase iniziale di ammissione alla gara;
- ☒ nella seduta pubblica di gara del giorno 9.3.2016 veniva disposta l'esclusione del concorrente costituenda ATI M.P. LAVORI Srl (CAPOGRUPPO)/CASSALIA DOMENICO, per i motivi contenuti nel verbale di seduta pubblica n. 05 e relativa dichiarazione del rappresentante del concorrente allegata, al quale integralmente si rimanda. Nel caso in specie la costituenda ATI

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n°84

*** Ubicazione: Porto Mercantile 74123 Taranto ** Tel: 099/4711611 ** Fax: 099/4706877*

***E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 ***

Indirizzo postale: cas. post. aperta Taranto succ. 2 - 74123 - Taranto -

T:\edifici darsena\esclusioni\ATI MP lavori\DEC_in autotutela.doc_DEC_IN AUTOTUTELA
n.s./a.i./FB

veniva esclusa in quanto "non appare in possesso, sulla base delle dichiarazioni rese dal gruppo di progettisti indicato, del requisito minimo di cui all'art. 263, co. 1, lett. d) del DPR 207/2010 (cfr. bando di gara, punto III.2.3), lettera d.3 e disciplinare di gara, punto 2.4.2) del numero medio annuo di personale tecnico utilizzato nei migliori 3 anni tra gli ultimi 5 anni antecedenti alla data del bando di gara non inferiore a 2 volte le unità necessarie stimate in 5 per la progettazione, pari a 10.

Infatti, dalle dichiarazioni rese dal predetto gruppo di progettisti (cfr. punto 7), lettera d dei modelli F1 e F2) si evince che:

- 1) ARCH. Cosima LORUSSO ha barrato la lettera d) del punto 7 del Modello F dichiarando nessuna unità;
- 2) ING. Attilio IANNUZZI ha barrato la lettera d) del punto 7 del Modello F dichiarando nessuna unità;
- 3) ING. Francesco VOLTASIO ha barrato la lettera d) del punto 7 del Modello F dichiarando nessuna unità;
- 4) INFRACONSULT Srl ha dichiarato 0.62 unità;
- 5) ING. Graziano TALÒ ha barrato la lettera d) del punto 7 del Modello F dichiarando nessuna unità;
- 6) ING. Vincenzo MARASCIULO ha barrato la lettera d) del punto 7 del Modello F dichiarando nessuna unità;
- 7) DOTT. GEOL. Gianfranco MORO ha barrato la lettera d) del punto 7 del Modello F dichiarando nessuna unità;
- 8) ING. Alberto FERRARESE ha barrato la lettera d) del punto 7 del Modello F dichiarando nessuna unità;
- 9) ING. Massimiliano MAROTTA ha barrato la lettera d) del punto 7 del Modello F dichiarando nessuna unità;
- 10) ARCH. Simona BRUNO ha barrato la lettera d) del punto 7 del Modello F dichiarando nessuna unità;
- 11) ING. Daniele NIGRO ha barrato la lettera d) del punto 7 del Modello F dichiarando nessuna unità.

☒ nello stesso verbale veniva, altresì, dato atto che "i progettisti indicati C. LORUSSO, A. IANNUZZI, F. VOLTASIO, G. TALÒ, V. MARASCIULO, G. MORO, A. FERRARESE, M. MAROTTA, S. BRUNO, D. NIGRO hanno barrato il punto 6, lettere a) e b) del Modello F1, di fatto omettendo la dichiarazione relativa all'assenza delle cause di incompatibilità richiesta dal disciplinare di gara al punto 2.4.1, lettere e.1) e e.2).

☒ Queste ultime omissioni ricadono nella fattispecie delle "irregolarità NON essenziali";

☒ con foglio n. 4796/SG/GARE del 12.3.2016 l'Amministrazione comunicava la predetta esclusione, ai sensi dell'art. 79, co. 5, lett. b) del D.lgs. 163/2006;

☒ con Decreto n. 17/16, in data 08.03.2016, l'Amministrazione nominava la Commissione giudicatrice di cui all'art. 84 del D.lgs. 163/2006;

☒ con Avviso pubblicato sul profilo di committenza dell'Ente, veniva comunicato che la predetta Commissione giudicatrice si sarebbe riunita, in seduta pubblica, presso la sede dell'APT, alle ore 10:30 del giorno 30.3.2016, per l'apertura delle offerte tecniche;

☒ la costituenda ATI M.P. LAVORI Srl (CAPOGRUPPO)/CASSALIA DOMENICO inviava, con nota del 24.3.2016 pervenuta in data 25.3.2016, un'informativa di precorso ex art. 243-bis del D.lgs. 163/2006 e smi con invito rivolto alla S.A. a procedere all'annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione di che trattasi, per i motivi contenuti e precisati nella stessa informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale.

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n°84

** Ubicazione Porto Mercantile 74123 Taranto ** Tel. 099-4711611 ** Fax 099-4706877

**E-mail: authority@portotaranto.it **Cod. Fisc. 90048270731 **

Indirizzo postale cas post aperta Taranto succ. 2 - 74123 - Taranto -

T:\edifici darsena\esclusioni\ATI MP lavori\DEC_in autotutela.doc_DEC_IN AUTOTUTELA

n.s./a.i./FB

CONSIDERATO CHE:

- ☒ la costituenda ATI, con l'informativa precitata, ha precisato di essere in possesso del requisito minimo di cui all'art. 263 cit. in quanto "... il numero medio annuo di personale tecnico utilizzato nei migliori tre anni tra gli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara è superiore a 10, quindi non inferiore a 2 volte le unità necessarie stimate in 5 per la progettazione ..." allegando le dichiarazioni rese nel merito dal gruppo di progettisti indicato relativo a detto requisito minimo prescritto dagli atti di gara;
- ☒ l'irregolarità (omissione nei modelli F1- punti 6, lettere a) e b) sottoscritti dai progettisti indicati C. LORUSSO, A. IANNUZZI, F. VOLTASIO, G. TALÒ, V. MARASCIULO, G. MORO, A. FERRARESE, M. MAROTTA, S. BRUNO, D. NIGRO delle dichiarazioni relative all'assenza delle cause di incompatibilità richieste dal disciplinare di gara) qualificata come "NON essenziale" nel verbale n. 05 si appalesa, purtuttavia, "indispensabile", sulla base dei criteri interpretativi in ordine alle disposizioni di cui all'art. 38, co. 2-bis e all'art. 46, co. 1-ter del D.lgs. 163/2006 introdotti dall'art. 39 del D.L. 90/2014 conv., con modificazioni, in L. 114/2014, forniti dall'ANAC con la determinazione n. 1/15. In tal senso deve ritenersi possibile per la Stazione appaltante attivare il soccorso istruttorio di cui al comb. disp. tra gli artt. 38 e 46 cit., senza irrogare alcuna sanzione pecuniaria, richiedendo un completamento della dichiarazione resa.

ATTESO CHE: dall'esame dell'informativa ed annessa documentazione, afferente le precisazioni in ordine a quanto dichiarato in sede di presentazione dell'offerta, è risultato che la costituenda ATI fosse in possesso dei requisiti prescritti dalla *lex specialis* di gara per essere ammessa alle successive fasi della procedura di affidamento; ciò con riferimento alla particolare tipologia di soggetti (liberi professionisti) e in linea con quanto indicato dall'ANAC nella Determinazione n. 4 del 25.02.2015 "*Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*".

Consegue la necessità della riammissione di un soggetto giuridico che è in possesso dei requisiti richiesti dagli atti di gara e necessari. Ciò anche in applicazione di un *modus procedendi* volto a superare inutili formalismi in nome del principio del *favor participationis* e della semplificazione, sia pure all'interno di rigorosi limiti (cfr. Ad. Pl. n. 9/2014 e determinazione ANAC n. 1/15). Nella specie siffatta riammissione non appare tradursi in una lesione della fondamentale regola della *par condicio* che informa tutte le procedure di confronto competitivo. Quanto sopra, nella prognosi di probabilità di eventuali contenziosi futuri in relazione al provvedimento di esclusione n. 4796 cit. e nella "*non convenienza*" al mantenimento degli effetti giuridici di un atto che, laddove mantenuto, apparirebbe caratterizzato da un'evidente incompatibilità con il pubblico interesse che la P.A. ritiene preminente e che attiene, altresì, alla garanzia di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, costituzionalmente presidiata dall'art. 97.

RITENUTO CHE:

- l'Amministrazione conserva, anche in relazione ai procedimenti di gara, il potere di annullare o revocare in via di autotutela gli atti della procedura tenendo conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse. Potere che trova fondamento negli stessi principi costituzionali suesposti;

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n°84

** Ubicazione: Porto Mercantile 74123 Taranto ** Tel: 099/4711611 ** Fax: 099/4706877

**E-mail: authority@porti.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 **

Indirizzo postale: cas. post. aperta Taranto succ. 2 - 74123 - Taranto -

T:\edifici darsena\esclusioni\ATI MP lavori\DEC_in autotutela.doc_DEC_IN AUTOTUTELA
n.s./a.i./FB

- nel caso in specie sussistono i presupposti e le condizioni previste dall'art. 21-*nonies* della L. 241/1990 per procedere all'annullamento d'ufficio del provvedimento di esclusione del costituendo Raggruppamento nella considerazione che:
 - a. detto atto, sulla base dei sopravvenuti elementi, non appare più legittimo;
 - b. sussistono evidenti ragioni di pubblico interesse alla rimozione dell'atto stesso;
 - c. il potere viene esercitato entro un periodo di tempo pienamente ragionevole conformemente a quello stabilito dal legislatore ex art. 21-*nonies* della normativa precitata.

CONSIDERATI:

- il pubblico interesse, in ossequio al principio di buon andamento dell'azione amministrativa ed al principio dell'economicità dei mezzi giuridici, a dare evidenza, con il presente atto, anche delle proprie determinazioni nel merito delle precitate dichiarazioni integrative - suscettive di applicazione del c.d. soccorso istruttorio - prodotte dai progettisti indicati afferenti l'assenza di cause d'incompatibilità;
- gli errori in cui è incorsa l'ATI M.P. Lavori (capogruppo) per il tramite dei progettisti indicati, scusabili alla luce di quanto esposto *ut supra*.

CONSIDERATI:

- l'opportunità di far conoscere le determinazioni della Stazione appaltante - ex art. 243-bis, co. 4, D.lgs. 163/2006 - sui motivi indicati dalla ATI M.P. LAVORI (capogruppo) nella suindicata informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale;
- l'interesse della Stazione appaltante, in ossequio al principio di buon andamento dell'azione amministrativa ed al principio dell'economicità dei mezzi giuridici, a dare evidenza, con il presente atto, anche delle proprie determinazioni nel merito delle dichiarazioni integrative suscettibili di applicazione del c.d. soccorso istruttorio.

DATO ATTO CHE: si è conclusa la fase preliminare di ammissione alla gara (apertura delle buste "A" contenenti la documentazione amministrativa) gestita dal Seggio di gara e che la Commissione giudicatrice è in procinto di riunirsi per l'apertura delle buste "B" contenenti le offerte tecniche dei concorrenti ammessi in gara.

SENTITO: il Segretario Generale f.f. che ha espresso il proprio parere favorevole nel merito ex art. 10 della L. 84/94.

LETTI ED APPLICATI:

- ☒ l'art. 97 Cost.;
- ☒ l'art. 21-*quinquies* della L. 241/1990 e smi
- ☒ il D.lgs. 163/2006 e smi;
- ☒ il D.P.R. 207/2010 e smi;
- ☒ il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 4 del 11.01.2016 di nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità portuale di Taranto.

D E C R E T A

1. L'annullamento, in via di autotutela, degli atti sottoindicati:
 - verbale n. 05, in data 09.03.2016, redatto, ai sensi dell'art. 78 del D.lgs. 163/2006, dal Seggio di

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n°84

*** Ubicazione Porto Mercantile 74123 Taranto ** Tel 099 4711611 ** Fax 099 4706877*


***E-mail authority.aport.taranto.it **Cod Fisc. 90048270731 ***

Indirizzo postale via post aperta Taranto succ 2 - 74123 - Taranto -

T:\edifici darsena\esclusioni\ATI MP lavori\DEC_in autotutela.doc DEC_IN AUTOTUTELA
n.s./a.i./FB

- gara *in parte qua* limitatamente alla parte nella quale il Seggio ha disposto l'esclusione della costituenda ATI M.P. LAVORI Srl/CASSALIA DOMENICO dalla procedura di gara;
- comunicazione di esclusione n. 4796/SG/GARE del 12.03.2016;
- e, per l'effetto:
la riammissione della costituenda ATI M.P. LAVORI Srl/CASSALIA DOMENICO alla procedura di gara.
2. Di ritenere assolto, ai sensi del comb. disp. tra gli artt. 38, co. 2-bis e 46, co. 1-ter del D.lgs. 163/2006, l'obbligo dichiarativo in capo alla ATI M.P. LAVORI Srl/CASSALIA DOMENICO, nel merito delle dichiarazioni integrative prodotte dai componenti del gruppo di progettisti indicato incaricato della progettazione esecutiva afferenti l'assenza di cause d'incompatibilità.
 3. Di comunicare, anteriormente alla seduta pubblica di gara dedicata all'apertura delle buste "B" (offerta tecnica), quanto disposto col presente atto:
 - al Seggio di gara ;
 - alla Commissione giudicatrice;
 - alla ATI M.P. LAVORI Srl/CASSALIA DOMENICO nel termine stabilito dall'art. 243-bis, co. 4, D.lgs. 163/2006.
 4. Di dare mandato alle competenti Direzioni per la predisposizione e/o adozione degli atti conseguenti.

Il Commissario Straordinario
Prof. Avv. Sergio PRETE



visto:

il RUP

Dott. *Gianfranco* GISONDA



Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n°84

*** Ubicazione: Porto Mercantile 74123 Taranto ** Tel: 099/4711611 ** Fax: 099/4706877*

***E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 ***

Indirizzo postale: cas. post. aperta Taranto succ. 2 - 74123 - Taranto -

T:\edifici darsena\esclusioni\ATI MP lavori\DEC_in autotutela.doc DEC_IN AUTOTUTELA
n.s./a.i./FB